

ALLEGATO III

REQUISITI MINIMI RELATIVI AGLI IMPIANTI E ALLE ATTREZZATURE DI CONTROLLO

I. Impianti e attrezzature

I controlli tecnici effettuati in base alla metodologia raccomandata di cui all'allegato I vengono realizzati utilizzando impianti e attrezzature adeguati, secondo le previsioni del Codice della Strada, del Regolamento e le disposizioni del Ministero. Le attrezzature di controllo necessarie sono determinate in funzione delle categorie di veicoli da sottoporre al controllo, come si evince dalla tabella I. Gli impianti e le attrezzature sono conformi alle previsioni del Codice della Strada, del Regolamento e le disposizioni del Ministero e rispondono almeno ai seguenti requisiti minimi:

- 1) una struttura di controllo con uno spazio adeguato per la valutazione dei veicoli e che soddisfi i necessari requisiti sanitari e di sicurezza;
- 2) una corsia di dimensioni sufficienti per ogni controllo, una fossa o sollevatore e, per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate, un dispositivo per sollevare un veicolo su uno degli assi, dotato di illuminazione appropriata e, se necessario, con dispositivi di aerazione;
- 3) per il controllo di qualsiasi veicolo, un banco di prova freni a rulli in grado di misurare, indicare e registrare le forze di frenatura e per i veicoli e rimorchi di massa superiore a 3.5 tonnellate anche la pressione pneumatica nei sistemi di frenatura ad aria, a norma dell'allegato A della norma ISO 21069-1 sui requisiti tecnici dei banchi di prova freni a rulli o norme equivalenti;

oppure

è possibile utilizzare anche un banco di prova a piastre in base alla norma nazionale sulle piastre nel rispetto delle norme di omologazione emanate in materia;

- 4) un dispositivo di registrazione delle decelerazioni
- 5) impianti per il controllo dei sistemi di frenatura ad aria, quali manometri, connettori e tubi;
- 6) un dispositivo di misurazione dei carichi per ruota/asse per determinare i carichi per asse;
- 7) un dispositivo per controllare la sospensione ruota-asse (rilevatore del gioco delle ruote) senza sollevare l'asse che soddisfa i requisiti seguenti:
 - a) il dispositivo deve essere equipaggiato con almeno due piastre a comando elettrico che possono essere mosse in senso opposto nelle direzioni sia longitudinale che trasversale;
 - b) il movimento delle piastre deve essere controllabile dall'operatore dalla posizione di controllo;
 - c) per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate, le piastre soddisfano i seguenti requisiti tecnici:
 - movimento longitudinale e trasversale di almeno 95 mm,
 - velocità del movimento longitudinale e trasversale da 5 cm/s a 15 cm/s;

- 8) un misuratore di livello sonoro;
- 9) un analizzatore 4 gas coi requisiti minimi a norma della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ;
- 10) un dispositivo per misurare il coefficiente di assorbimento;
- 11) un provafari: apparecchiatura per il controllo dell'orientamento e della intensità luminosa dei veicoli sottoposti a revisione;
- 12) un dispositivo per misurare la profondità del battistrada degli pneumatici;
- 13) un dispositivo di collegamento con l'interfaccia elettronica del veicolo, quale uno scanner OBD;
- 14) un dispositivo per rilevare le perdite di GPL/GNC/GNL, se vengono controllati veicoli di quel tipo.
- 15) un contagiri per il rilevamento dei giri del motore;
- 16) un banco prova velocità per veicoli L1e, L2e, L6e

I singoli dispositivi di cui sopra possono essere combinati in un unico strumento, a condizione che ciò non interferisca nella precisione di ciascun dispositivo.

II. Taratura di attrezzature utilizzate per le misurazioni

A meno di diverse disposizioni della pertinente legislazione dell'Unione, l'intervallo tra due tarature successive non può superare:

- i) 12 mesi per la misurazione di peso, pressione e livello acustico;
- ii) 12 mesi per la misurazione delle forze;
- iii) 12 mesi per la misurazione delle emissioni gassose

Veicoli		Categoria		Attrezzatura necessaria per ogni voce di cui alla sezione I															
	Massa massima			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Fino a 3 500 kg	M1,M2	B	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x	x	
	Fino a 3 500 kg	M1,M2	D	x	x	x			x	x	x		x	x	x	x	x	x	
	> 3 500 kg	M2,M3	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
	> 3 500 kg	M2,M3	D	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
3. Veicoli per il trasporto di merci																			
	Fino a 3 500 kg	Ni	B	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x	x	
	Fino a 3 500 kg	Ni	D	x	x	x			x	x	x		x	x	x	x	x	x	
	> 3 500 kg	N2,N3	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
	> 3 500 kg	N2,N3	D	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
4. Veicoli speciali derivati da un veicolo di categoria N, T5																			
	Fino a 3 500 kg	Ni	B	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x	x	
	Fino a 3 500 kg	Ni	D	x	x	x			x	x	x		x	x	x	x	x	x	

Veicoli		Categoria		Attrezzatura necessaria per ogni voce di cui alla sezione I																
	Massa massima			1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	> 3 500 kg	N ₂ ,N ₃ ,T5	B	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
	> 3 500 kg	N ₂ ,N ₃ ,T5	D	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
5. Rimorchi	Fino a 750 kg	O ₁		x	x					x						x				
	> 750 fino a 3 500 kg	O ₂		x	x					x						x				
	> 3 500 kg	O ₃ , O ₄		x	x	x			x	x	x					x				

(¹) Le categorie di veicoli che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono incluse a scopo di orientamento. ¹ B... Benzina (accensione comandata) ; D... Diesel (accensione spontanea)

